

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci** 1
- Regolamento (CEE) n. 2931/86 della Commissione, del 24 settembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 3
- Regolamento (CEE) n. 2932/86 della Commissione, del 24 settembre 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 5
- Regolamento (CEE) n. 2933/86 della Commissione, del 24 settembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 7
- Regolamento (CEE) n. 2934/86 della Commissione, del 24 settembre 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 9
- Regolamento (CEE) n. 2935/86 della Commissione, del 24 settembre 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali 11
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2936/86 della Commissione, del 24 settembre 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva** 13
- Regolamento (CEE) n. 2937/86 della Commissione, del 24 settembre 1986, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 14
- Regolamento (CEE) n. 2938/86 della Commissione, del 24 settembre 1986, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi 17
- Regolamento (CEE) n. 2939/86 della Commissione, del 24 settembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 20

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 2940/86 della Commissione, del 24 settembre 1986, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86	21
Regolamento (CEE) n. 2941/86 della Commissione, del 24 settembre 1986, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	22
Regolamento (CEE) n. 2942/86 della Commissione, del 24 settembre 1986, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	25

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2930/86 DEL CONSIGLIO**del 22 settembre 1986****che definisce le caratteristiche dei pescherecci**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che nel contesto della politica comune della pesca si fa riferimento alle caratteristiche dei pescherecci quali la lunghezza, la larghezza, la stazza, la data della prima entrata in servizio e la potenza del motore;

considerando che è della massima importanza utilizzare norme identiche per determinare le caratteristiche dei pescherecci e ciò per uniformare le condizioni di esercizio di detta attività nella Comunità;

considerando che le definizioni adottate devono rispecchiare nella misura del possibile le definizioni delle caratteristiche dei pescherecci attualmente applicate negli Stati membri; che, per questo motivo, l'azione della Comunità in questo settore dovrebbe tener conto delle iniziative prese da organizzazioni internazionali specializzate;

considerando che la convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza dei pescherecci, messa a punto sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale, è già stata ratificata da più Stati membri e dovrebbe essere ratificata dagli altri, conformemente alla raccomandazione 80/907/CEE ⁽³⁾;

considerando che la convenzione internazionale sulla misurazione della stazza delle navi messa a punto a Londra nel 1969 sotto l'egida della predetta organizzazione è già stata ratificata da tutti gli Stati membri, esclusi il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica portoghese;

considerando che l'Organizzazione internazionale per l'unificazione ha messo a punto delle norme per i motori a combustione interna che sono già ampiamente applicate negli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Disposizioni di carattere generale**

Le definizioni delle caratteristiche dei pescherecci adottate con il presente regolamento si applicano a tutta la normativa comunitaria concernente la pesca.

*Articolo 2***Lunghezza**

1. Per lunghezza di una nave si intende la lunghezza fuori tutto, ovvero la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prua e il punto estremo posteriore della poppa.

Ai fini della presente definizione:

- a) la prua comprende l'ossatura stagna dello scafo, il castello di prua, la ruota di prora e la murata, ove esista, ma non i bompressi e il parapetto;
- b) la poppa comprende l'ossatura stagna dello scafo, l'arcaccia, il cassero, lo scivolo di poppa e la murata, ma non il parapetto, il buttafuori, l'apparato motore di propulsione, i timoni con l'apparecchio di governo, le scale d'immersione e le piattaforme.

La lunghezza fuori tutto va misurata in metri con approssimazione al centimetro.

2. Quando la normativa comunitaria fa riferimento alla lunghezza tra le perpendicolari, quest'ultima equivale alla distanza misurata fra la perpendicolare anteriore e la perpendicolare posteriore quali sono definite dalla convenzione internazionale sulla sicurezza dei pescherecci.

La lunghezza tra le perpendicolari va misurata in metri con approssimazione al centimetro.

*Articolo 3***Larghezza**

La larghezza di una nave corrisponde alla larghezza massima quale definita nell'allegato I della convenzione internazionale sulla misurazione della stazza delle navi.

La larghezza fuori tutto va misurata in metri con approssimazione al centimetro.

⁽¹⁾ GU n. C 356 del 31. 12. 1985, pag. 64.

⁽²⁾ GU n. C 88 del 14. 4. 1986, pag. 103.

⁽³⁾ GU n. L 259 del 2. 10. 1980, pag. 29.

Articolo 4

Stazza

1. Per stazza di una nave si intende la stazza lorda come definita nell'allegato I della convenzione internazionale sulla misurazione della stazza delle navi.

2. Quando la normativa comunitaria fa riferimento alla stazza netta, quest'ultima è definita come indicato nel precitato allegato I.

Articolo 5

Potenza del motore

1. Per potenza del motore si intende la potenza massima continua ottenibile al volano di ciascun motore e che può essere applicata alla propulsione della nave per via meccanica, elettrica, idraulica o in altro modo. Tuttavia, quando un riduttore è integrato nel motore, la potenza è misurata alla flangia dell'apparato di trasmissione del riduttore.

Non sarà fatta alcuna deduzione per le macchine ausiliarie azionate dal motore.

L'unità di potenza del motore è espressa in kilowatt (kW).

2. La potenza continua del motore è determinata conformemente ai requisiti fissati dall'Organizzazione internazionale per l'unificazione nel quadro delle norme internazionali ISO 3046/1, seconda edizione, ottobre 1981.

3. Le modifiche necessarie per adeguare i requisiti di cui al paragrafo 2 al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83 ⁽¹⁾.

Articolo 6

Data di entrata in servizio

La data di entrata in servizio corrisponde alla data del primo rilascio di un certificato ufficiale di sicurezza.

Qualora non sia stato rilasciato alcun certificato ufficiale di sicurezza la data di entrata in servizio corrisponde alla data della prima iscrizione in un registro ufficiale dei pescherecci.

Tuttavia, per i pescherecci entrati in servizio prima della entrata in vigore del presente regolamento, la data di entrata in servizio corrisponde alla data della prima iscrizione in un registro ufficiale dei pescherecci.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Tuttavia, gli articoli 2, 3, 4 e 5 si applicano solo a partire dal 18 luglio 1994 alle caratteristiche delle navi entrate in servizio prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione delle caratteristiche di tali navi modificate tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 18 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JOPLING

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2931/86 DELLA COMMISSIONE**del 24 settembre 1986****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2010/86 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 settembre 1986;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2010/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 settembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	1,48	169,28
10.01 B II	Frumento duro	25,01	242,57 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	38,88	157,03 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	8,54	169,16
10.04	Avena	72,10	147,02
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	175,83 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	—	0
10.07 B	Miglio	8,54	110,60 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	5,50	177,98 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	—	0 ⁽²⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	15,61	250,53
11.01 B	Farine di segala	67,97	232,54
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	51,93	389,15
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	16,27	269,98

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2932/86 DELLA COMMISSIONE**del 24 settembre 1986****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 settembre 1986;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 settembre 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine*(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto*(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12	4° term. 1
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2933/86 DELLA COMMISSIONE**del 24 settembre 1986****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2683/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2864/86 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁵⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2683/86 modificato, ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 266 del 18. 9. 1986, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 settembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Portogallo	Paesi terzi ⁽³⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 10.06	Riso :			
	B. altro :			
	I. Risone o riso semigreggio :			
	a) Risone :			
	1. a grani tondi	—	309,86	151,33
	2. a grani lunghi	—	334,28	163,54
	b) Riso semigreggio :			
	1. a grani tondi	—	387,33	190,06
	2. a grani lunghi	—	417,85	205,32
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :			
	a) Riso semilavorato :			
	1. a grani tondi	13,05	491,40	233,77
	2. a grani lunghi	12,97	607,65	291,94
	b) Riso lavorato :			
	1. a grani tondi	13,90	523,34	249,32
	2. a grani lunghi	13,90	651,41	313,35
	III. Rotture	64,94	210,72	102,36

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e nel regolamento (CEE) n. 551/85.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2934/86 DELLA COMMISSIONE**del 24 settembre 1986****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2684/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2865/86 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁵⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 266 del 18. 9. 1986, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 settembre 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		9	10	11	12
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso lavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	III. Rotture	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2935/86 DELLA COMMISSIONE**del 24 settembre 1986****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri aromatizzati o colorati deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n.

Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 settembre 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:		
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati:		
	(I) Zuccheri bianchi:		
	(a) zuccheri canditi	43,23	
	(b) altri	42,49	
	(II) Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4323
	B. Zuccheri greggi:		
	II. altri:		
	(a) zuccheri canditi	39,77 ⁽¹⁾	
	(b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti		0,4323
	(c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg netti di prodotto	39,09 ⁽¹⁾	
	(d) altri zuccheri greggi	⁽²⁾	

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2936/86 DELLA COMMISSIONE**del 24 settembre 1986****che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione ⁽³⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 3818/85 ⁽⁴⁾, stipula, all'articolo 17, che ogni immissione in libera pratica nella Comunità di oli d'oliva della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione della prova del deposito di una cauzione destinata ad impedire che possano beneficiare dell'aiuto al consumo anche oli originari di paesi terzi; che l'articolo 18 dello stesso regolamento prevede, tra le condizioni necessarie per lo svincolo di tale cauzione, che l'olio sia esportato sfuso o in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri;

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, può essere concessa una restituzione per gli oli d'oliva esportati verso paesi terzi; che l'entità della restituzione può variare onde tener conto, tra l'altro, della corresponsione dell'aiuto al consumo;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2677/85, l'olio d'oliva sfuso o condizionato in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5

litri non può fruire dell'aiuto al consumo; che, al fine di evitare profitti immotivati, è pertanto d'uopo disporre che, in caso d'esportazione d'olio d'oliva condizionato come testè indicato, il certificato necessario per lo svincolo della cauzione in causa — la cui entità è pari a quella dell'aiuto al consumo — non possa venir rilasciato se per l'operazione è concessa una restituzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al paragrafo 4 dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2677/85 è aggiunta, alla fine del primo comma, la frase seguente:

« Tuttavia, nel caso di cui al paragrafo 1, punto b), tale certificato non viene rilasciato se per l'esportazione considerata è concessa una restituzione all'esportazione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2937/86 DELLA COMMISSIONE**del 24 settembre 1986****che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/86⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1860/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 1° settembre 1986;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84

consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto Stato membro nella settimana che inizia il 1° settembre 1986, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 1° settembre 1986, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 1° settembre 1986, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 25.

ALLEGATO I

**Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito,
regione 5, per la settimana che inizia il 1° settembre 1986**

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	89,725 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1633/84.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 1° settembre 1986

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi		
		A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, secondo, terzo e quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 ⁽¹⁾	C. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 ⁽¹⁾
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	Peso vivo	Peso vivo	Peso vivo
		42,171	21,086	4,217
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :	Peso netto	Peso netto	Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :			
		1. Carcasse o mezzene	89,725	44,863
		2. Busto o mezzo busto	62,808	
		3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	98,698	
		4. Coscia intera o mezza coscia	116,643	
		5. altre :		
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :	aa) Pezzi non disossati	116,643	8,973
		bb) Pezzi disossati	163,300	
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :			
		1. Carcasse o mezzene	67,294	
		2. Busto o mezzo busto	47,106	
		3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	74,023	
		4. Coscia intera o mezza coscia	87,482	
		5. altre :		
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	aa) Pezzi non disossati	87,482	
		bb) Pezzi disossati	122,475	
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :			
		1. non disossate	116,643	
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :	2. disossate	163,300	
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :	— non disossate	116,643	
		— disossate	163,300	

⁽¹⁾ L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2938/86 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 1986

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2332/86 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2778/86 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2894/86 ⁽⁸⁾;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di girasole per la

campagna di commercializzazione 1986/1987 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1457/86 ⁽⁹⁾ e (CEE) n. 1458/86 del Consiglio ⁽¹⁰⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2778/86 modificato, ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 ⁽¹¹⁾ della Commissione sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 ⁽¹²⁾ e all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio ⁽¹³⁾ fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna e in Portogallo, è indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 256 del 9. 9. 1986, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 267 del 19. 9. 1986, pag. 22.

⁽⁹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 12.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 14.

⁽¹¹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽¹³⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	33,217	33,213	30,941	31,168	31,306	31,444
2. Aiuti finali ⁽¹⁾						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	80,16	80,18	74,97	75,63	75,99	76,69
— Paesi Bassi (Fl)	90,32	90,35	84,45	85,20	85,60	86,35
— UEBL (FB/Flux)	1 550,63	1 550,21	1 442,45	1 452,29	1 458,58	1 459,55
— Francia (FF)	229,73	229,48	211,85	212,84	213,64	215,21
— Danimarca (Dkr)	283,13	283,08	263,56	265,49	266,65	267,44
— Irlanda (£ Irl)	25,207	25,175	23,236	23,368	23,455	23,486
— Regno Unito (£)	18,785	18,708	16,871	16,973	17,006	17,039
— Italia (Lit)	50 504	50 474	46 714	47 191	47 387	47 584
— Grecia (Dra)	3 378,33	3 338,61	2 915,43	2 891,75	2 892,37	2 787,63
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	88,94	88,94	88,94	88,94	88,94	88,94
— in un altro Stato membro (Pta)	3 990,05	3 987,71	3 646,74	3 646,24	3 664,42	3 650,30
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	4 846,99	4 812,29	4 412,43	4 430,61	4 445,30	4 409,29

⁽¹⁾ L'importo dell'aiuto finale per i semi di colza e di ravizzone « doppio zero » deve essere aumentato di 1,25 ECU/100 kg, convertiti in moneta nazionale col tasso di conversione agricolo dello Stato membro in cui i semi sono raccolti.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	36,946	37,537	38,128	38,271	38,862
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in ⁽¹⁾ :					
— Rf di Germania (DM)	89,38	90,79	92,21	92,70	94,11
— Paesi Bassi (Fl)	100,71	102,30	103,88	104,43	106,02
— UEBL (FB/Flux)	1 723,21	1 750,91	1 778,61	1 784,36	1 812,06
— Francia (FF)	254,06	258,26	262,17	262,43	266,63
— Danimarca (Dkr)	314,79	319,83	324,88	326,08	331,13
— Irlanda (£ Irl)	27,850	28,312	28,772	28,825	29,287
— Regno Unito (£)	20,408	20,779	21,149	21,172	21,543
— Italia (Lit)	56 027	56 934	57 693	58 046	58 955
— Grecia (Dra)	3 639,17	3 680,65	3 691,33	3 646,64	3 715,59
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	250,77	250,77	250,77	250,77	250,77
— in un altro Stato membro (Pta)	3 484,35	3 570,52	3 656,68	3 640,07	3 726,23
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 003,18	6 059,83	6 141,48	6 142,78	6 235,84
— in un altro Stato membro (Esc)	5 787,48	5 842,10	5 920,81	5 922,07	6 011,79
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	3 270,55	3 356,71	3 441,34	3 424,72	3 510,89
— in Portogallo (Esc)	5 765,22	5 819,84	5 898,39	5 899,64	5 989,37

(¹) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,037269.

ALLEGATO III

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
DM	2,092910	2,088730	2,084450	2,080340	2,080340	2,069170
Fl	2,364310	2,361000	2,357750	2,354570	2,354570	2,345600
FB/Flux	43,377600	43,389500	43,406900	43,419100	43,419100	43,467000
FF	6,853140	6,856630	6,861240	6,866100	6,866100	6,880560
Dkr	7,912890	7,924890	7,940010	7,954330	7,954330	8,008700
£ Irl	0,763544	0,765567	0,767823	0,770233	0,770233	0,779045
£	0,707643	0,709526	0,711345	0,713120	0,713120	0,717804
Lit	1 445,67	1 447,28	1 448,87	1 450,73	1 450,73	1 455,33
Dra	138,93300	142,54900	145,85300	148,73200	148,73200	155,96400
Esc	151,05500	152,20800	153,40500	154,49500	154,49500	157,45900
Pta	137,85000	138,39700	138,94800	139,43400	139,43400	140,88200

REGOLAMENTO (CEE) N. 2939/86 DELLA COMMISSIONE**del 24 settembre 1986****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2051/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2928/86⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2051/86 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 91.

⁽⁴⁾ GU n. L 272 del 24. 9. 1986, pag. 27.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 settembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/100 kg)
		Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	50,65
	B. Zuccheri greggi	46,49 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2940/86 DELLA COMMISSIONE**del 24 settembre 1986****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1659/86 della Commissione, del 29 maggio 1986, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1659/86, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciassettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la diciassettesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1659/86, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 44,610 ECU per 100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 29.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2941/86 DELLA COMMISSIONE**del 24 settembre 1986****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4;visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2674/86 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2904/86⁽⁷⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1588/86 del Consiglio⁽⁸⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽⁹⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 settembre 1986;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹⁰⁾ conformemente all'allegato del presente regolamento,**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2674/86 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU n. L 244 del 29. 8. 1986, pag. 15.
⁽⁷⁾ GU n. L 269 del 20. 9. 1986, pag. 17.
⁽⁸⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.
⁽⁹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 settembre 1986, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 D ⁽²⁾	134,51		
11.01 E I ⁽²⁾		322,86	316,82
11.01 E II ⁽²⁾		182,55	179,53
11.01 F ⁽²⁾	71,38	225,50	222,48
11.01 G ⁽²⁾	9,18		
11.02 A II ⁽²⁾	78,17		
11.02 A IV ⁽²⁾	134,51		
11.02 A V a) 1 ⁽²⁾		295,86	289,82
11.02 A V a) 2 ⁽²⁾		322,86	316,82
11.02 A V b) ⁽²⁾		182,55	179,53
11.02 A VI ⁽²⁾	71,38	225,50	222,48
11.02 A VII ⁽²⁾	9,18		
11.02 B I a) 2 aa)	75,82		
11.02 B I a) 2 bb) ⁽²⁾	131,49		
11.02 B I b) 2 ⁽²⁾	131,49		
11.02 B II b) ⁽²⁾	56,31		
11.02 B II c) ⁽²⁾		284,64	281,62
11.02 B II d) ⁽²⁾	12,68		
11.02 C II ⁽²⁾	67,13		
11.02 C IV ⁽²⁾	117,21		
11.02 C V ⁽²⁾		284,64	281,62
11.02 C VI ⁽²⁾	12,68		
11.02 D II ⁽²⁾	43,89		
11.02 D IV ⁽²⁾	75,82		
11.02 D V ⁽²⁾		182,55	179,53
11.02 D VI ⁽²⁾	9,18		
11.02 E I a) 2 ⁽²⁾	75,82		
11.02 E I b) 2 ⁽²⁾	148,78		
11.02 E II b) ⁽²⁾	78,17		
11.02 E II c) ⁽²⁾		322,86	316,82
11.02 E II d) 1 ⁽²⁾	122,12	383,84	377,80
11.02 E II d) 2 ⁽²⁾	16,91		
11.02 F II ⁽²⁾	78,17		
11.02 F IV ⁽²⁾	134,51		
11.02 F V ⁽²⁾		322,86	316,82
11.02 F VI ⁽²⁾	71,38	225,50	222,48
11.02 F VII ⁽²⁾	9,18		
11.02 G II		138,05	132,01
11.04 C I		279,78	255,60 ⁽³⁾
11.04 C II b)		303,93	279,75 ⁽³⁾
11.08 A I		279,78	259,23
11.08 A II	128,85	322,50	291,67
11.08 A IV		279,78	259,23
11.08 A V		279,78	129,61 ⁽³⁾
17.02 B II a) ⁽³⁾		434,84	338,12
17.02 B II b) ⁽³⁾		325,72	259,23
17.02 F II a)		450,94	354,22
17.02 F II b)		312,84	246,35
21.07 F II		325,72	259,23
23.03 A I		503,36	322,02

- (2) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :
- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
 - un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.
- I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.
- (3) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.
- (3) Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare :
- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A ;
 - farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C ;
 - fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2942/86 DELLA COMMISSIONE**del 24 settembre 1986****che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2893/86 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evo-

luzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2893/86, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 267 del 19. 9. 1986, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 settembre 1986, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		9	10	11	12	1	2	3
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso :							
	— la Turchia	0	0	0	0	0	—	—
	— la Cina	0	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00
	— gli altri paesi terzi	0	0	0	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0	0	—	—
10.02	Segala	0	0	0	0	0	—	—
10.03	Orzo	0	0	0	0	0	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	+ 12,16	+ 9,71	—	—	—	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	0	0
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ

RELAZIONE 1985

Pubblicata in connessione con la «Diciannovesima Relazione generale sull'attività delle Comunità europee»

Il presente documento costituisce la undicesima versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

439 pagine, 11 grafici

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco

N. di catalogo: CB-44-85-670-IT-C ISBN 92-825-5796-0

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

22,28 ECU 1 000 FB 33 400 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DOCUMENTO

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Decima relazione annuale (1984)

Istituito nel 1975, il FESR è un fondo strutturale comunitario destinato a correggere i principali squilibri regionali della Comunità. È per questo che gli aiuti del FESR vengono concessi a quelle zone e regioni che presentano degli squilibri dovuti in particolare alla prevalenza delle attività agricole, alle trasformazioni industriali o ad una sottoccupazione strutturale. Queste regioni vengono definite di comune accordo con gli Stati membri e coincidono in genere con le zone che beneficiano già degli aiuti nazionali a finalità regionale, autorizzati dalla Commissione ai sensi degli articoli 92 e 94 del trattato CEE. Il FESR interviene infatti mediante la concessione di sovvenzioni, al fine di sostenere e completare gli sforzi nazionali in favore dello sviluppo regionale.

122 pagine ISBN 92-825-5877-0 CB-45-85-195-IT-C

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa:

450 FB 15 000 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo